# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 29 del 23 GEN, 2009

Oggetto:G.d.P. di Vitulano -Atto di citazione- Caruso Pompilio c/- Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno <u>Jeud</u> Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Prov		
1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) Ing. Pompilio Forgione	- Vice Presidente	
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	ASSENTE
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	ASSENTE
6) Dr. Maria Cirocco	- Assessore	
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	
3) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	ASSENTE
3) Geom, Carmine Valentino	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

## LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 19.11.08 il sig. Caruso Pompilio conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

**Con** determina n. 7/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa dinanzi al G.d.P. di Vitulano con atto di citazione notificato il 19.11.08 promosso da Caruso Pompilio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 7/09;

ASSESSED ASSESSED

HTWAY!

Esprime parere t	avorevole circa la regolarita tecnica della proposta.
	Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere f	avorevole circa la regolarità contabile della proposta,
LI	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Andrea Lanzalone)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi. Carolette ja A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 7/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al G.d.P. di Vitulano con atto di citazione notificato il 19.11.08 promosso da Caruso Pompilio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 7/09;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Claudio Ucdelletti)	IL PRESIDENTE (Prof. Ing. Aniello Cimitile )	
N. Registro Pubblicazion Si certifica che la presente deliberazione è stata affissi giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.L.	a all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15	
BENEVENTO 27 GEN. 2009)	IUSEPRETARIO GENERALE AA	
IL MESSO	IL SEGRETARIO GENERALE	
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi d 267.	~	
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenu D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sor 1 7 FEB. 2009		
IL RESPONSABILE DELL UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE	
=======================================	=======================================	
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vol 18.08.2000, n. 267 il giorno		
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 267)	, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.	
♦ E' stata revocata con atto n del _	·	
BENEVENTO, Iì 17 FEB. 2009		
	ILSEGRETARIO GENERALE	
Copia per		
SETTORE Alvocature il	prot. n	
SETTORE II II	prot. n prot. n	
Revisori dei Conti	prot. n	
Nucleo di Valutazione	prot. n	
v. Conferme cap July 3		

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0026008 Data 21/11/2008
Oggetto ATTO CITAZIONE CARUSO
POMPILIO

Dest. Avvocatura Settore

Junto, 16 82030 Causino (B) PROVINCIA DI BENEVENTO

1 9 NOV 2008

Prot n St. 11 St. 100 Atto di citazione

per : il sig. Ceruso Parapilio, nato a Cautano (BN) il 26.06.1967, residente in Cautano (BN) alla via Roma, cod. fisc. CRS PPL 67H26 C359Y, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Cautano (BN) alla via Trento n. 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni Procaccini, dal quale e rappresentato e difeso in virtù di procura ad litem confèrita in calce al presente atto;

contro : Amministrazione Provinciale di Benevento, nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento presso la Rocca dei Rettori;

oggetto: risarcimento danni.

**SARWID** 

#### Esposizione dei fatti.

L'attore in data 19.02.2008, verso le ore 20,00 circa, nel mentre procedeva alla guida della propria autovettura, tipo Fiat Punto targata BY367RS (usando la normale prudenza e nell'assoluto rispetto dei limiti di velocità) lungo la via Provinciale Cautano-Frasso, nei pressi dell'abitazione del dott. Orlacchio Antonio, nel fare una curva andava a finire in una buca esistente sul manto stradale, senza alcun preavviso e senza poter prendere in precedenza alcun preventivo rimedio nella guida, non essendovi alcun segnale che indicasse l'improvviso pericolo. A fronte di questa circostanza, l'automobile riportava danni, per la cui riparazione è stata spesa la somma di euro 501,60, come da fattura che si allega.

Esso attore, a mezzo lettera, notiziava l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella persona del legale rappresentante p.t. invitandola a risarcire i danni causati all'autovettura, senza, però, ricevere riscontro.

#### Elementi di diritto

La responsabilità dell'incidente per cui è processo e, quindi, dei danni prodotti all'autovettura di proprietà dell'attore è ascrivibile unicamente al negligente comportamento dell'Amministrazione Provinciale, proprietaria e custode della strada, che ometteva di eliminale la buca esistente sul manto stradale né provvedeva a segnalare la situazione di pericolo, violando, quindi, i precetti contenuti nell'art. 14 del Codice della strada.

Corre rilevare che la P.A. ha sicuramente goduto nel corso degli anni di una posizione di privilegio nei confronti degli utenti: non veniva, infatti, ritenuta responsabile per i danni prodotti dalle cose in sua custodia, ivi inclusi quelli relativi alla cattiva manutenzione delle strade. Finalmente e solo a partire dal 1920 la giurisprudenza ha iniziato a ritenere che anche la P.A. fosse tenuta ad osservare norme ed obblighi a tutela dei cittadini ed a riconoscere in caso di violazione del principio del neminem laedere ex art 2043 c.c. una responsabilità a suo carico, purchè il danneggiato avesse fornito la prova dell'esistenza di un pericolo occulto cosiddetto "insidia o trabocchetto".

Il precedente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte escludendo la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. si limitava a configurare ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. e a richiedere la prova, così come già evidenziato, dell'esistenza di un pericolo occulto. Pertanto, nei casi di responsabilità civile extracontrattuale a carico della P.A. (o del gestore) per danni originati da beni pubblici demaniali o patrimoniali , si è andato sostenendo che la P.A., per effetto del dovere generale di *neminem laedere*, debba evitare all'utente del bene ogni situazione di pericolo non visibile oggettivamente e non prevedibile soggettivamente, cioè ogni situazione che concreti un pericolo occulto.

Sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 156) si è andato consolidando un orientamento intermedio che non esclude radicalmente l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla responsabilità della P.A. per i beni in custodia, ma prevede la valutazione caso per caso delle condizioni che hanno determinato l'evento, anche in riferimento ai noti parametri della estensione e dell'utilizzo collettivo del bene demaniale per cui è causa.

h+85/H

Strock<mark>o bezarle</mark> Giovennosii Fraction (si Via Trento 16 - 32030 Cautano (ISN) Tel<sub>e</sub>/Tax 0824380074

L'orientamento giurisprudenziale nel corso degli anni è andato evolvendosi sino a giungere, attraverso la giurisprudenza più recente (in particolare Cass. n. 19653/2004, n. 488/2003, n. 298/2003, n. 17152/2002) all'abbandono di quel meccanismo automatico di esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Ed infatti, i giudici di legittimità nella sentenza 1 ottobre 2004, Sez. III civile, n. 19653, hanno statuito che il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente - come di regola per l'invocazione della norma dell'articolo 2051 c.c.-dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione.

Le recenti sentenze hanno sicuramente contribuito, anche grazie all'orientamento della dottrina prevalente, a superare l'indirizzo giurisprudenziale che escludeva in toto l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. alla P.A. e, quindi, si è giunti ad una interpretazione più coerente anche con il dettato costituzionale. Ed infatti l'orientamento precedente della giurisprudenza che sanciva esclusivamente l'applicazione dell'art. 2043 c.c.e che si fondava sul presupposto che la P.A. fosse nell'impossibilità di effettuare un controllo sui beni demaniali di notevole estensione e soggetti all'uso diretto dei terzi determinava sicuramente una violazione dell'art. 3 Cost. e, quindi, una irragionevole disparità di trattamento tra la P.A. ed i proprietari delle strade private soggetti di contro agli obblighi della norma costituzionale, i quali hanno effettivamente in custodia un bene di minore estensione, ma hanno anche una minore disponibilità di mezzi e personale per il loro controllo. Anche la limitazione della eventuale responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. ai soli casi in cui il danneggiato dimostri l'esistenza di una insidia, non visibile e non prevedibile, configurerebbe un ingiustificato privilegio, non potendo il privato provare altre possibili negligenze, imprudenze o colpe anche gravi del danneggiante. In tal modo si determinerebbe un contrasto con l'art. 24 della Cost., risultando ridotto il diritto di difesa del singolo, anche per l'inoperatività dell'art. 1227 c.c., comma 1, che non consente l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato. Inoltre, ingiustificati favoritismi della P.A. potrebbero incrementare l'inerzia, con, conseguente violazione dell'art. 97 Cost., che sancisce al contrario il principio del buon andamento della P.A.

Nonostante il dibattito sia ancora in corso e che sia intervenuta anche la Consulta, affermando la necessità che il Giudice effettui "concrete indagini" al fine di verificare se la P.A. abbia svolto un continuo ed efficace controllo per evitare l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, si è ancora, purtroppo, in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite che metta finalmente chiarezza sulla questione.

In ogni caso, nella fattispecie per cui è processo ricorrono tutti i presupposti di legge sia per invocare la responsabilità dell'Ente Provinciale proprietario della strada pubblica per fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia per invocare la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art 2051 c.c..

Tanto premesso, il sig. Caruso Pompilio, ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

#### cita

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella persona del suo legale rappresentante p.t., a comparire innanzi al Giudice di Pace di Vitulano (BN) per l'udienza del giorno 11 febbraio 2009, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c., con l'avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà comunque all'istruzione della causa, previa dichiarazione di contumacia, affinchè il sig. Giudice di Pace voglia pronunciare sentenza con l'accoglimento delle seguenti

#### conclusioni:

- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella persona del suo legale rappresentante p.t., nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto

Sessiko **legale G**eorg<mark>anci</mark> Grozese eirok Ka Trento, 16 - 3202 Cautano (BN) Tel/Taxo (324830074

condannarla al pagamento della somma di euro 501,60 o comunque quella risultante dall'istruttoria, a titolo di risarcimento del danno all'attore, oltre la rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo; il tutto, in ogni caso, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito;

- condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore ed avvocato anticipatario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria si chiede:

- ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:

- 1)- "Vero che il sig. Caruso Pompilio, in data 19.02.2008, verso le ore 20,00 circa, si trovava a bordo dell'autovettura tipo Fiat Punto, targata BY367RS, in territorio del comune di Cautano (BN) sulla via Provinciale Cautano-Frasso, precisamente nei pressi dell'abitazione del dott. Orlacchio Antonio, allorquando, andava a finire in una buca esistente sul manto stradale, non segnalata e non visibile e causava danni all'autovettura".
- 2)- "Vero che il conducente dell'autovettura Fiat Punto circolava ad andatura moderata e non poteva essere in grado di rilevare lo stato di pericolo in quanto non vi erano segnali che lo evidenziassero":
- 4)- "Vero che i danni riportati all'autovettura ammontavano ad euro 501,60".

Ci si riserva espressamente di formulare altri capitoli di prova e di indicare i testi.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

- lettera di invito al risarcimento dei danni;
- fattura:

- fotocopia libretto di circolazione.

Ai sensi della legge n. 488 del 1999, così come modificata ed integrata dal d.P.R. n.15 del 2002, si dichiara che il valore della causa promossa è contenuto entro l'importo di euro 1000,00, per cui l'importo del contributo unificato è di euro 30,00.

Salvis Juribus.

Cautano, 10 novembre 2008.

Procura ad litem

Avv. Giovanni Procaccini rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio, in ogni successiva fase e grado, compresa quella esecutiva, con ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere.

Eleggo domicilio presso il vostro studio in Cautano (BN) alla via Trento n.16.

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Cautano, 10 novembre 2008.

Carnes Tallo

E outentie



#### Relazione di notificazione

Ad istanza dell'avv. Giovanni Procaccini, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario., addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento,

ho notificato

e dato copia dell'atto che precede, affinché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, a:

Amministrazione Provinciale di Benevento, nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento Presso la Rocca dei Rettori, mediante consegna di copia a mani.

a mani dell'Implognia GVERIII, DOCALINA Incaricata alla ricezione esi see

1 9 MOV. 2008

UFFICIAL COLUMN TO BIS
PASQUALS DE VIICHELE

L'Ufficiale Giudiziario